



COMUNE DI CARDINALE

Provincia di Catanzaro

Cod. Fisc. 00297900797

Tel. 0967/93051 Fax 0967/939928

Numero Verde 800 141665

^^^

Ufficio del Sindaco

Data 06.05.2015

Prot. n. 1947

Registro n. 1

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 e segg., legge n. 190/2014)

IL SINDACO

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, in particolare, l'art.3, comma 27, dispone che: *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";*
- che il Comune di Cardinale, in ossequio all'obbligo di cui art. 3, commi 27-29 della richiamata Legge n. 244/2007, con deliberazione consiliare n. 19 del 10/10/2011, cui si rimanda, ha operato una dettagliata disanima delle proprie partecipazioni, verificando i presupposti per il mantenimento delle stesse.

Atteso che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni pubbliche, ha continuato ad evolversi nel senso di una diminuzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;

Visto, in tal senso, il c.d. "*Piano Cottarelli*", ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;

Riscontrato che, successivamente il Legislatore ha emanato la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la quale ha imposto agli Enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Visto, in particolare, il comma 611 di tale disposizione legislativa, il quale, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", dispone che gli enti locali debbano avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che tale processo di razionalizzazione debba peraltro tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni in ordine alla impossibilità di detenere partecipazioni in società "*...non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...*".

Rimarcato che lo stesso comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il " processo di razionalizzazione", ovvero:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Accertato che:

- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano sia trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

Visto il Piano operativo di razionalizzazione, allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare tale elaborato, dando atto che lo stesso, per i conseguenti atti esecutivi che vanno ad incidere sulla situazione patrimoniale dell'ente, dovrà essere poi sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000⁽²⁾;

DISPONE

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega sub A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e sia pubblicato nel sito internet della Amministrazione.



IL SINDACO
Rag. Giuseppe MARRA



COMUNE DI CARDINALE

Provincia di Catanzaro

Cod. Fisc. 00297900797

Tel. 0967/93051 Fax 0967/939928

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE -
(articolo 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014)

Il Piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate, che sarà attuato tenuto conto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 05 del 26 marzo 2009 e n. 19 del 10 ottobre 2011, prevede nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle Società Partecipate in essere, tranne che per la Società SCHILLACIUM S.p.A., per la quale è in corso di valutazione l'opportunità di dismettere le quote societarie, benché minime.

In particolare si evidenzia che il Comune di Cardinale ha operato una puntuale ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, che sono risultate essere le seguenti:

- ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.;
- CONSORZIO DI METANIZZAZIONE PRE-SERRE
- G.A.L. Serre Calabresi Società Consortile a.r.l.
- SOCIETA' SCHILLACIUM S.p.A.

Con la deliberazione di C.C. n. 19 del 10/10/2011, l'Amministrazione prendeva atto della ricognizione operata degli Uffici Comunali e si determinava il mantenimento delle seguenti società:

- ASMENET Calabria S.C.A.R.L.;
- SOCIETA' SCHILLACIUM S.p.A.
- CONSORZIO DI METANIZZAZIONE, le quali possono essere definite come "micropartecipazioni", tenuto conto delle minime partecipazioni dell'Ente, con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune sulle strategie complessive delle stesse.

Per la partecipata Società SCHILLACIUM S.p.A., l'Amministrazione Comunale sta valutando la necessità di procedere alla dismissione delle quote societarie, le cui determinazioni saranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale di questo Ente entro breve termine.

Cardinale, li 6 MAG. 2015



Il Sindaco
rag. Giuseppe MARRA



COMUNE DI CARDINALE

Provincia di Catanzaro

Cod. Fisc. 00297900797

Ufficio del Sindaco

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cattarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spendingreview* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro il 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessione;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che la precitata competenza speciale del Sindaco, diverge dall'ordinaria competenza esclusiva del Consiglio Comunale, prevista dall'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL che conferisce a tale organo le decisioni in ordine alla *"partecipazione dell'Ente locale a società di capitali"*.

D'altra parte la difficoltà di formulazione di un piano tanto complesso non ha concesso il tempo necessario alla convocazione di un consiglio comunale, entro il termine perentorio del 31/03/2015, previsto dal Legislatore per l'approvazione del piano medesimo.

Si è dunque ritenuto opportuno, al fine di osservare in modo scrupoloso il dettato normativo sopra illustrato, seguire il seguente iter:

- redazione del Piano operativo di razionalizzazione da parte del Sindaco;
- Approvazione del Piano entro il 31/12/2015 da parte della Giunta Comunale;
- Ratifica o eventuale modifica del Piano da parte del Consiglio Comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.

5. Ambito soggettivo ed obiettivo di applicazione

Se da un lato non sussiste il minimo dubbio che, sotto il profilo soggettivo, la norma di che trattasi investa gli Enti Locali ed i Comuni, in prima persona, discorso più complesso è quello di individuare l'ambito oggettivo di applicazione.

Per fare ciò occorre fare ricorso ad una interpretazione ermeneutica del dettato normativo.

I soggetti incisi dalla norma in esame sono infatti le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3, c. 27 della L. 244/2007, il perimetro di indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette, né la norma individua il limite della catena di controllo, la cui disciplina di riferimento è nell'art. 2359 C.C. e soprattutto nemmeno quello per l'individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50 ed il 21% dell'intero capitale sociale

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "vis expansiva" di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.

Si potrebbe dunque sintetizzare l'ambito oggettivo di applicazione della norma, come illustrato nel seguente quadro sinottico:

PROFILO OGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: I SOGGETTICHE DEVONO ESSERE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
Soggetti oggetto del piano di razionalizzazione	Soggetti esclusi dal piano di razionalizzazione
società partecipate	aziende speciali
società consortili	istituzioni
società cooperative	associazioni
società istituite sulla base di leggi regionali o speciali	fondazioni
	aziende consortili
	consorzi previsti da leggi speciali

Le partecipazioni dell'Ente

Alla luce della perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicabilità della norma si procederà di seguito ad analizzare le partecipazioni del Comune di CARDINALE (deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2011).

Ragione Sociale	Data costituzione	CAPITALE SOTTOSCRITTO		QUOTA SOCIALE
		Numero azioni/quote	Valore sottoscritto	Quota %
SCHILLACIUM S.P.A.	27/12/2000	12.718	€. 1,00	1,28%
CONSORZIO METANIZZAZIONE PRE SERRE	29/11/1997	0,50 per ab.		6,67%
ASMENET	29/07/2011	0,40 per ab.		
G.A.L. SERRE CALABRESE	13/05/1997	51	€. 50,00	

E' evidente che la maggioranza delle partecipazioni sopradescritte possano essere definite, per usare la terminologia adottata dalla relazione Cottarelli, come "micropartecipazioni", con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune di CARDINALE parte dell'Ente sulle strategie complessive delle stesse.

In ogni caso si è cercato di attuare, rispetto a ciascuna partecipazione un percorso valutativo, volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite dall'Ente e la redditività e dall'altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sotteso che tale razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Cardinale, lì 1-0 MAG. 2015



IL SINDACO
Rag. Giuseppe MARRA